Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Mercoledì, 27 ottobre** — **Numero 254**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1489 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1860;

Visto il R. decreto 20 aprile 1920;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concesso all'arma di aeronautica del R. esercito ed alla forza aerea della R. marina l'uso della bandiera nazionale conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria.

Le bandiere saranno custodite presso gli Enti che saranno designati dai rispettivi Ministeri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1483 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83 e 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i RR. decreti 20 novembre 1912, n. 1205 e 12 giugno 1913, n. 708;

Visti gli atti in data 6 dicembre 1911 e 28 giugno 1912, con cui il comandante in capo del corpo di spedizione in Tripolitania e in Cirenaica, determinava le tariffe per lo scambio dei telegrammi fra il Regno e la Libia;

Visto il R. decreto-legge n. 316 dell'11 marzo 1920, che apporta modificazione alle tariffe ed ai servizi postali, telegrafici e telefonici del Regno;

Ritenuto che le tariffe pei telegrammi fra il Regno e la Tripolitania e la Cirenaica debbano essere in relazione con quelle interne del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro delle poste e dei telegrafi e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1920 le tariffe pei telegrammi scambiati fra la Tripolitania e la Cirenaica e per quelli scambiati fra le dette colonie ed il Regno è di centesimi 25 per parola, con un minimo di otto parole.

Art. 2.

Per i servizi speciali relativi ai telegrammi di cui all'articolo precedente vigono le norme e le tariffe del regolamento telegrafico internazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — PASQUALINO-VASSALLO — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1484 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 5 giugno 1919, con cui l'Azienda per i servizi municipalizzati di Brescia ha chiesto l'autorizzazione di costruire ed esercitare un nuovo tronco tramviario urbano in quella città da Porta Venezia alla barriera di San Francesco di Paola;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento, pure approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comune di Brescia è autorizzato a costruire ed esercitare, a trazione elettrica, un nuovo tronco in prolungamento della linea tramviaria urbana di quella città da Porta Milano a Porta Venezia, fino alla nuova barriera daziaria di S. Francesco di Paola, secondo il progetto a firma dell'ing. Giov. Batt. Fracchinetti, portante il bollo dell'Ufficio del registro di Brescia in data 26 maggio 1919, e visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Per l'esercizio del suddetto tronco dovranno osservarsi le disposizioni del testo unico e del regolamento sopra accennati, e condizioni contenute nel disciplinare in data 12 giugno 1920, sottoscritto in segno di accettazione dal legale rappresentante del comune di Brescia, nonchè le speciali prescrizioni di sicurezza che verranno stabilite, all'atto della visita di collaudo, da apposita Commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto. *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1488. Regio decreto 17 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, viene adottato un labaro, conforme al modello allegato al decreto stesso, per le seguenti unità del R. esercito:

Reggimenti alpini, Reggimenti bersaglieri; I, II e III gruppo della I divisione d'assalto, II. VI, IX. XI, XVIII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX LXXII reparti d'assalto; X gruppo squadroni N. F.; 6° gruppo aeroplani; Corpo sanitario.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato.

Risulta al Governo italiano che vi sia il proposito di vendere le merci caricate sul piroscafo *Cogne* fraudolentemente attirato nel porto di Fiume.

Si diffidano coloro che si proponessero di acquistare le merci medesime, che esse sono di provenienza furtiva e che per conseguenza chi le acquista o si intromette per farle vendere, commette un reato che, a termini dell'art. 421 del Codice penale, è punito con due anni di reclusione.

E poichè lo stesso reato è punito anche dalle leggi degli altri paesi, così il Governo italiano si propone di perseguire le responsabilità penali e civili, comunque nascenti, anche presso i tribunali degli Stati stranieri.

IL COMMISSARIO GENERALE

per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti il decreto 3 gennaio 1918, n. 49, 18 aprile 1920, n. 459 e 17 giugno 1920, n. 910;

Vista la legge 30 settembre 1920, n. 1349;

Decreta:

Art. 1.

Per tutti i tipi di formaggio in libera contrattazione, o ceduti dallo Stato, delle annate 1919 e 1920, sono stabiliti i seguenti prezzi massimi per quintale e per merce posta su vagone alla stazione di partenza:

Reggiano, L. 1060
Uso reggiano e lodigiano, L. 1000.
Tipi svizzeri, L. 1030.
Cacio cavallo e provolone grasso, L. 920.
Cacio cavallo e provolone semi grasso, L. 860.
Gorgonzola maturo, L. 900.
Quartirolo maturo, L. 800.
Fontina, L. 960.
Asiago, Bitto, Branzi, Bagozzo e similari, L. 960.
Bra grasso, L. 900.
Bra magro, L. 700.
Formaggio di latte magro, L. 700.
Formaggio di latte magro comunque ingrassato, L. 780.

Art. 2.

Il prezzo di minuta vendita sarà stabilito dalle Commissioni annonarie a termine del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1146.

Art. 3.

I contratti, stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a prezzo superiore a quello di cui al precedente art. 1 e per i quali alla data stessa non sia ancora eseguita in tutto o in parte la consegna della merce, sono risoluti di diritto per la parte non eseguita, salvo che il venditore consenta la riduzione del prezzo nei limiti prescritti dal presente decreto.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 459.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 ottobre 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti 3 gennaio 1919, n. 49, 16 dicembre 1919, 15 aprile 1920 e 17 giugno 1920, n. 910;

Vista la legge 30 settembre 1920, n. 1349:

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione dell'olio di oliva da provincia a provincia è soggetta al controllo del prefetto.

Art. 2.

È libera e non soggetta ad alcun vincolo la esportazione dell'olio destinato ad uso domestico per quantitativi non superiori a litri 25.

Art. 3.

Il prezzo all'ingrosso dell'olio di oliva è fissato nella misura di L. 1100 a quintale per merce di prima qualità franco stazione di partenza.

Il prefetto, sentita la Commissione provinciale consultiva per i consumi, stabilirà i prezzi di vendita all'ingrosso degli olii di seconda e terza qualità e dell'olio al solfuro.

Il prezzo di rivendita al minuto sarà stabilito dalle Commissioni [illegible]nnonarie a termine dell'art. 1 del R. decreto 13 luglio 1919, nu[illegible]ro 1146.

Art. 4.

[illegible]o di ingiustificato rifiuto a cedere la merce al prezzo sud[illegible] prefetto potrà ordinarne la requisizione a favore di Isti[illegible]ti di consumo senza pregiudizio delle sanzioni di cui al[illegible]l decreto 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 5.

[illegible]ipulati anteriormente alla data di entrata in vigore [illegible]creto, a prezzo superiore a quello di cui al prece[illegible] per i quali alla data stessa non sia ancora eseguita [illegible] tutto [illegible] parte la consegna della merce, sono risoluti di diritto per la parte non eseguita, salvo che il venditore consenta la riduzione del prezzo nei limiti prescritti dal presente decreto.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 ottobre 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

IL COMMISSARIO GENERALE
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 maggio 1918, n. 700, e i decreti 9 giugno 1918, 5 luglio 1919, 31 luglio 1919, 15 settembre 1919, 18 ottobre 1919, 19 dicembre 1919;

Vista la legge 30 settembre 1920, n. 1349;

Ritenuta la necessità di dare più regolare sistemazione al commercio di esportazione di frutta ed ortaglie dalle provincie della Campania e di Campobasso in rapporto all'approvvigionamento di detti generi sul mercato di Napoli e sugli altri centri di consumo, nonchè al rifornimento degli stessi nei riguardi delle fabbriche di conserve alimentari;

Decreta:

Art. 1.

La Federazione fra gli esportatori di frutta ed ortaglie dalle provincie della Campania (Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Benevento) e della provincia di Campobasso, costituita coi decreti 5 luglio, 31 luglio, 15 settembre e 19 dicembre 1919, è sciolta.

Il controllo sulla esportazione di frutta ed ortaglie dalla Campania e dalla provincia di Campobasso, nonchè sulla immissione dei detti generi nelle fabbriche di conserve alimentari, sarà esercitato dal delegato Ministeriale di cui al decreto 9 giugno 1918.

Art. 2.

La esportazione delle frutta ed ortaglie dalle suindicate Provincie per le altre Provincie del Regno e per l'estero, nonchè la immissione delle medesime nelle fabbriche di conserve alimentari, possono essere concesse, oltre che ai componenti della disciolta Federazione, anche alle altre ditte che ne facciano domanda e che dimostrino sufficiente potenzialità commerciale ed industriale mediante precise ed esaurienti attestazioni delle Camere di commercio.

Il delegato ministeriale provvederà alla iscrizione di essi in apposito elenco, previa regolare assegnazione alla rispettiva categoria a norma dell'art. 9.

Art. 3.

I permessi di esportazione e di immissione nelle fabbriche saranno concessi dal delegato ministeriale, il quale avrà altresì facoltà di rilasciare permessi di spedizione di frutta ed ortaglie per quantitativi non superiori a 300 chilogrammi anche a persone non comprese nel detto elenco.

È vietata nel modo più assoluto la cessione a qualsiasi titolo dei permessi sotto comminatoria delle sanzioni di cui all'art. 11.

Art. 4.

Il delegato ministeriale:

a) stabilirà periodicamente, udita la Commissione di cui all'art. 5, i prezzi massimi per gli acquisti all'ingrosso sui posti di produzione e sui vari mercati di approvvigionamento di frutta ed ortaglie, nonchè quelli di minuta vendita per la città di Napoli;

b) determinerà volta per volta la quantità complessiva di frutta ed ortaglie che potrà esportarsi dalle provincie della Campania e di Campobasso per le altre provincie del Regno e per l'estero, nonchè quella che potrà immettersi nelle fabbriche di conserve alimentari;

c) vigilerà sui prezzi praticati negli acquisti sui vari mercati a mezzo delle locali stazioni dei RR. carabinieri, delle RR. guardie di finanza, nonchè a mezzo della squadra di vigilanza della delegazione ministeriale;

d) avrà facoltà di fissare l'orario di immissione dei generi nelle fabbriche e la data di inizio del periodo lavorativo per i vari generi.

Art. 5.

Per la determinazione dei prezzi di cui all'articolo 4, lettera *a*), il delegato ministeriale sentirà una Commissione composta:

1° da un rappresentante degli esportatori, nominato dal Commissariato generale per gli approvvigionamenti ed i consumi;

2° da un rappresentante dei fabbricanti di conserve alimentari, nominato dallo stesso commissariato;

3° da un rappresentante del comune di Napoli, nominato dal sindaco;

4° da sei rappresentanti dei produttori, uno per ogni Provincia della Campania e di Campobasso, nominati dai rispettivi prefetti;

5° da un rappresentante dei commissionari di frutta ed ortaglie al mercato di Napoli, nominato dal delegato ministeriale;

6° da un rappresentante dei consumatori, nominato dal Commissariato generale;

7° da un rappresentante degli Istituti e delle Cooperative di consumo, nominato dal delegato ministeriale.

I componenti della Commissione durano in carica sei mesi e possono essere confermati. Ad essi saranno corrisposti, per le sedute alle quali prenderanno parte, gettoni di presenza nella misura da determinarsi dal Commissariato generale.

Il voto della Commissione ha carattere consultivo. La tariffa dei prezzi stabilita dal delegato ministeriale è comunicata ai vari municipi, che dovranno tenerla affissa nell'albo pretorio.

Art. 6.

In caso di necessità urgenti, il delegato ministeriale potrà disporre di autorità la sospensione dei permessi, già concessi, di esportazione e di immissione nelle fabbriche.

Art. 7.

Le domande per i permessi dovranno essere fatte sui moduli rilasciati dalla delegazione ministeriale e dovranno pervenire alla delegazione entro il lunedì ed il giovedì di ogni settimana. I relativi permessi saranno rilasciati il mercoledì ed il sabato.

Art. 8.

I permessi di esportazione avranno la validità di giorni quattro e quelli di immissione nelle fabbriche di giorni sette, oltre quello del rilascio. In essi sarà indicato il quantitativo massimo di esportazione e di immissione giornaliera nei limiti di quello settimanale.

All'atto del rilascio del permesso sarà fatto il versamento della somma prevista dall'art. 10, senza diritto a rimborso nel caso che non si effettui la esportazione o la immissione.

Art. 9.

Per l'equa ripartizione del quantitativo fissato dal delegato ministeriale a norma dell'art. 4, lettera *b*) è costituita una Commissione presieduta dal delegato ministeriale e composta di un rappresentante degli esportatori e di un rappresentante dei fabbricanti nominati dal Commissariato generale per gli approvvigionamenti ed i consumi. I detti due rappresentanti durano in carica sei mesi e possono essere confermati. Ad essi sarà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione, nella misura da determinarsi dal Commissariato generale.

Cómpito della Commissione è di classificare in varie categorie gli esportatori e i fabbricanti di conserve alimentari richiedenti, a seconda della rispettiva potenzialità commerciale ed industriale, all'effetto dell'assegnazione dei quantitativi di generi da esportare e da immettere nelle fabbriche.

La Commissione, che dovrà essere convocata ogni quindici giorni è chiamata altresì ad esaminare gli eventuali reclami proposti nei riguardi della detta classificazione, e contro le relative deliberazioni è ammesso ricorso al Commissariato generale, che decide con provvedimento non soggetto ad alcun gravame.

Art. 10.

Per ciascun permesso di esportazione sarà pagata alla cassa della Delegazione ministeriale una somma commisurata sulla base da L. 0,25 a L. 0,10 al quintale, a seconda del valore della merce da esportarsi. Tale versamento sarà fatto anche per ciascun permesso di immissione di generi nelle fabbriche.

La somma da versarsi caso per caso sarà determinata dal delegato Ministeriale e dovrà essere senz'altro versata all'atto del ritiro del permesso, salvo ricorso per la eventuale rettifica e relativo rimborso al Commissariato generale.

Prelevate dall'importo complessivo dei detti versamenti le spese di funzionamento della Delegazione ministeriale, il residuo rimarrà a disposizione del Commissariato generale per essere devoluto ad incremento della produzione agricola di frutta ed ortaglie nelle provincie della Campania e di Campobasso.

Art. 11.

Le infrazioni alle norme del presente decreto, qualora non costituiscano reato punibile con sanzioni più gravi, saranno punite ai sensi dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497. I contravventori saranno altresì radiati dall'elenco di cui agli articoli 1 e 9.

Art. 12.

Il delegato ministeriale è incaricato di procedere alla liquidazione contabile ed amministrativa della Federazione tra gli esportatori di frutta ed ortaglie dalle provincie della Campania e di Campobasso, in applicazione del decreto 18 ottobre 1919.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore nel decimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 22 ottobre 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 23 ottobre 1920 (Art. 39 Codice di commercio

	Media		Media
Parigi	171 05	Berlino	38 325
Londra	92 275	Vienna	8 35
Svizzera	420 03	Praga	—
Spagna	—	New York	26 56

Oro 365 85

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3.50 % netto (1906)	66 06	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	
5 % netto	67.94	

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di lunedì 15 novembre de[illegible] alle ore 9,30 in una sala a pianterreno del palazzo ov[illegible] le questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà, colle prescritte formalità, alle seguenti operazioni relative alle obbligazioni da L. 500 emesse pei lavori di sistemazione del Tevere autorizzati colla legge 6 luglio 1875 e cioè:

36ª estrazione, 216 obbligazioni della 2ª serie, 3ª quota emissione 1883.

34ª estrazione, 192 obbligazioni della 2ª serie, 4ª quota emissione 1884.

34ª estrazione, 192 obbligazioni della 2ª serie, 5ª quota emissione 1885.

26ª estrazione, 348 obbligazioni in saldo della 7ª quota della 3ª serie e quota a tutto il 1891-895 della 4ª serie dei lavori.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi al 1° gennaio 1921.

Roma, 25 ottobre 1920.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.